

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
Tel. 0458581200 Cell. 3485214565
E_mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle di Sommacampagna, 19 Giugno 2009

Dossier: **EU-Pilot 240/08/ENVI**
e Procura Repubblica: **08/805 ANCNR**

Al Dott. Flavio Bortolazzi
Presidente Aeroporto: "V. Catullo"
Via Aeroporto
37066 Caselle di Sommacampagna

Oggetto:

Infrazione di "V.I.A." e di "V.A.S." dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona

La presente Richiesta di Accesso Documentale, riguardante la documentazione relativa all'Aeroporto "Valerio Catullo", trova la propria base legale tanto nella Normativa sull'accesso alle Informazioni Ambientali (D.Lgs. 195/2005) quanto nella disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e DPR 184/2006).

1^ Premessa: I) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI (D.Lgs. n. 195/2005)

Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, è stata attuata la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (a propria volta attuativa della Convenzione di Aarhus del 1998 sulla c.d. "democrazia ambientale").

I punti più importanti di questa disciplina sono i seguenti:

I.1. Per «informazione detenuta da un'autorità pubblica» deve intendersi «l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto». La specificazione «ricevuta» o «materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto» ha lo scopo di chiarire che l'Autorità pubblica dovrà consentire l'accesso anche alle informazioni:

- che non ha essa stessa materialmente "prodotto", ben potendo le stesse provenire anche da altri soggetti (pubblici o privati);
- che ha "trasmesso" o "affidato" ad altri soggetti: in altre parole, l'Autorità pubblica non potrà sgravarsi dall'obbligo informativo postole in capo dalla disciplina in esame semplicemente trasferendo la gestione o la detenzione di alcune informazioni ad un soggetto (di qualsiasi tipo o natura: pubblico o privato, individuale o collettivo, burocratico, amministrativo, politico o tecnico) da essa distinto (ma non necessariamente "esterno" ad essa).

I.2 Il d.lgs. 195/05 ricomprende nel concetto di «autorità pubblica» (che è il soggetto chiamato ad applicare gli obblighi previsti dalla normativa in parola, tra cui, in particolare, l'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni ambientali):

- le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali;
- le aziende autonome e speciali;
- gli enti pubblici;
- **i concessionari di pubblici servizi;**
- ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali;
- ogni persona fisica o giuridica che eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Il carattere particolarmente articolato e dettagliato di questa definizione rivela l'intenzione del decreto in esame di includere fra i soggetti chiamati a dover applicare la disciplina in questione anche quelli "formalmente" privati - perché istituiti in forma privata (ad esempio, come società di capitali) e regolati dalle norme privatistiche (in primis, dal codice civile) - ma "sostanzialmente" pubblici, in ragione della rilevanza pubblicistica dell'attività svolta. E così, ad esempio, qualsiasi persona fisica «che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali» sarà equiparata - limitatamente agli obblighi informativi previsti dal d. lgs. 195/05 - alle amministrazioni pubbliche in senso stretto (ad esempio, la Regione o la Provincia).

Tale equiparazione, pur con alcune ovvie differenze, è peraltro comune anche alla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e, per certi versi, si ricollega alla nota elaborazione, in sede comunitaria, della nozione di «organismo di diritto pubblico».

I.3. L'art. 2 del d. lgs. 195/05 contiene una definizione molto articolata di «informazione ambientale», **più ampia** rispetto a quella prevista dall'art. 2 dell'abrogato d. lgs. 39/97. Per meglio cogliere le novità può quindi essere utile metterle a diretto confronto:

Art. 2 D.Lgs. 39/97	Art. 2 D.Lgs. 195/05
<p>informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente</p>	<p>«informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché <u>le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2),</u> e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) <u>le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</u> 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)</p>

Riteniamo opportuno evidenziare, in particolare, in quanto innovative rispetto al d. lgs. 39/97 e non immediatamente percepibili come informazioni "ambientali", quelle di cui ai punti 5) e 6), ossia:

- **le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3;**
- lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale.

I.4 L'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta «a chiunque ne faccia richiesta, **senza che questi debba dichiarare il proprio interesse**».

I.5 La Corte di Giustizia CE ha stabilito che i casi di esclusione dall'obbligo di fornire le informazioni devono essere *interpretati restrittivamente*, in modo da non estendere i loro effetti «*al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi*» che la direttiva mira a garantire (causa C-321/96).

Oggi lo stesso art. 5 del d. lgs. 195/05, al comma 3, stabilisce che l'autorità pubblica debba applicare i casi di esclusione «*in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso*».

2^ Premessa: II. DISCIPLINA GENERALE SULL'ACCESSO (LEGGE 241/1990 E DPR N. 184/2006).

II.1 La legge n. 241/1990 e il DPR n. 184/2006 prevedono un ampio e generalizzato diritto di accesso ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla natura ambientale o meno delle informazioni in essi contenute.

II.2 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone tuttavia, in questo ambito non ristretto alle informazioni ambientali, ai sensi del riformato art. 22 della legge 241/90, la dimostrazione da parte del richiedente di avere un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

III.3 Nel caso in esame sussiste la condizione testé richiamata in quanto il richiedente oltre ad essere un cittadino, dalla nascita residente in prossimità dell'Aeroporto, di cui ne subisce gli effetti generati dalle attività Aeroportuali, ha altresì presentato un formale Reclamo alla Commissione Europea al seguito del quale è stata avviata specifica procedura di verifica di infrazione alla V.I.A. - direttiva 85/337/CEE e alla V.A.S. - direttiva 2001/42/CE (cfr. dossier EU-Pilot 240/08/ENVI). E' pertanto evidente l'esistenza di «*una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

Tutto ciò premesso il sottoscritto, **CHIEDE DI AVERE ACCESSO** - con rilascio di "copie cartacee" e/o in subordine su supporto informatico (in file.pdf) **di TUTTA la documentazione relativa a:**

1° _ Progetto per l'ampliamento e/o il potenziamento dell'Aeroporto Valerio Catullo che sarebbe stato presentato all'E.N.A.C. nel mese di 8 Marzo del 2007. (cfr. lettera della Catullo S.p.A. 21.1.2009 prot. 99)

2° _ Piano di Sviluppo dell'Aerostazione e dei servizi connessi che sarebbe stato approvato dalla Società Catullo S.p.A. in data sconosciuta... ma che risulta citato nel Ricorso al TAR Veneto - Sentenza 767-2009.

3° _ Tutta la documentazione relativa alle nuove procedure di decollo e antirumore che sarebbero state approvate dell'E.N.A.C. nel Maggio 2008 (cfr. Comunicato Stampa della Catullo spa del 17 Giugno 2008)

4° _ Il progetto della Mobilità Integrata "People Mover" e quello del "grande parcheggio scambiatore" in zona limitrofa allo scalo... che è stato annunciato nel Comunicato Stampa Catullo spa del 18 Marzo 2008.

5° _ Il nuovo Piano di Sviluppo dell'Aeroporto Catullo... da 230 milioni di euro come risulta essere stato dichiarato dal Presidente della Catullo S.p.A. a diversi organi di Stampa e/o ai Media agli inizi del 2009.

6° _ Lo Studio di Fattibilità (che sarebbe stato predisposto da una società estera) per realizzare un "Hub virtuale" con gli Aeroporti di Brescia, Bergamo, Linate, Malpensa e Verona, come da dichiarazioni del Presidente rilasciate agli Organi di Stampa e/o ai Media nella Primavera del 2009.

7° _ Il Progetto del Nuovo Casello Autostradale sulla A22... che sarebbe a servizio dell'Aeroporto.

8° _ Tutta la documentazione relativa ai titoli autorizzativi e/o alla sanatoria dei parcheggi "Low Cost".

In attesa di un cortese, ma urgente riscontro, porgo distinti saluti.

Il richiedente l'accesso:

Beniamino Sandrini

.....